

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA"

Art. 1

E' costituita in Bologna una Associazione senza fini di lucro, laica ed apartitica denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA" - **ONLUS**, di durata illimitata e con sede in Bologna.

Art. 2

Possono fare parte dell'Associazione coloro che ispirati da principi di solidarietà, abbiano a cuore la tutela della salute, il rispetto della vita, la dignità sociale, civile e morale della persona.

Art. 3

L'attività dell'Associazione e' disciplinata dal presente statuto, approvato dagli associati e dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo di sede. I Consigli Direttivi di sezione potranno apporvi modifiche in funzione delle necessità territoriali e delle peculiarità delle sezioni. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Presidente di Sede.

Art. 4

Scopi ed attività fondamentali dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Il soccorso e il trasporto degli infermi.
- b) Il trasporto ed assistenza agli anziani, ai disabili, ai disadattati.
- c) Il trasporto salme e le onoranze funebri.
- d) Il soccorso nelle maxi emergenze e calamita'.

Ed ogni altra opera di pubblica utilità, come ad esempio, l'istituzione di asili e centri di cura ed assistenza.

Art. 5

Per il conseguimento degli scopi indicati sono previsti:

- a) L'organizzazione degli associati.
- b) L'istituzione di sezioni ed affiliate.
- c) L'istituzioni di squadre di volontari.
- d) L'istituzione di ogni altra attività consona agli scopi sociali.

Art. 6

L'Associazione ha uno stemma, una bandiera ed un sigillo.

a) Lo Stemma dell'Associazione reca una croce verde, bianca e rossa, sormontata dal simbolo del Comune di Bologna; ai lati, due ali rosse che lambiscono un cerchio azzurro che racchiude lo Stemma; all'interno dello Stemma sulla parte alta, in campo bianco, la scritta integrale dell'Associazione dello stesso colore del cerchio.

b) La bandiera sociale e' un drappo a bande verticali equamente ripartite nei colori verde, bianco e rosso; al centro, sulla banda bianca, lo Stemma dell'Associazione tangente i colori verde e rosso.

c) Il sigillo imprime lo stemma.

d) Il labaro reca il simbolo dell'Associazione con al centro lo stemma del comune/i di appartenenza.

e) Per la gestione dei rapporti correnti il Simbolo è rappresentato da una croce arancione con la scritta "Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso ed il comune di appartenenza.

Art. 7

I Soci dell'Associazione vengono denominati Associati Volontari Effettivi, agli stessi viene rilasciata una tessera sociale di riconoscimento ed una copia dello Statuto e del regolamento interno.

Art. 8

Associati Volontari Effettivi, sono tutti coloro, che con spirito di solidarietà decidono di mettere gratuitamente a disposizione della collettività parte del proprio tempo, adoperandosi nelle attività sancite dallo statuto.

La domanda di iscrizione, che comporta l'implicita accettazione dello Statuto e del regolamento interno, deve essere presentata al Consiglio Direttivo correlata dalla documentazione prevista. Gli associati volontari effettivi sono i soli ad avere diritto di voto nelle Assemblee ordinarie, straordinarie ed elettive. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e tutti gli infradiciottenni che ne facciano domanda con l'autorizzazione di chi esercita la potestà.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo può insignire del titolo di "Benemerito" gli Associati Volontari Effettivi distintisi per capacità e dedizione in seno all'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo, decide sulle domande di ammissione degli aspiranti Associati volontari effettivi entro sei mesi dalla data di presentazione. La decisione è inappellabile e non deve essere pubblicamente motivata. In caso di rigetto, la domanda di ammissione potrà essere nuovamente presentata, per una sola volta e non prima di un anno dalla data del rigetto.

Art. 11

Solo gli Associati volontari effettivi, hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei tempi e nei termini fissati dal regolamento interno. Il mancato adempimento comporterà l'automatica esclusione dall'Associazione, con la conseguente perdita dello status di associato.

Art. 12

Gli Associati volontari effettivi possono in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, inviando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Art. 13

Gli Associati volontari effettivi, che manchino ai loro doveri sociali e/o non si attengano al regolamento interno e/o non tengano in pubblico e/o all'interno dell'Associazione un contegno consono al ruolo di Associati e/o compiano azioni incompatibili col proprio status, sono puniti a seconda della gravità; con lettera di biasimo, sospensione da uno a sei mesi o espulsione con la conseguente perdita dello status di associato e ciò ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Gli associati espulsi non potranno più essere riammessi nella Associazione.

Art. 14

E' istituito l'Archivio Storico Associativo composto da libri annuali da conservare ad aeternum in cui verranno iscritti gli Associati ed i cittadini e/o enti che avranno contribuito finanziariamente e moralmente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e a tali associati Cittadini o Enti potrà essere conferito dall'Assemblea dei Soci il titolo di "MEMBRO ONORARIO".

Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali di cui all'Art. 11;
- b) da capitali depositati presso istituti di credito;

- c) da immobili
- d) da ambulanze ed automezzi;
- e) da mobili, anche registrati, materiale sanitario, oggetti di varia natura e vario impiego;
- f) Dai proventi derivanti dalle attività previste dallo Statuto, svolte dall'Associazione

Art. 16

Il patrimonio associativo e' di esclusiva proprietà dell'Associazione e potrà essere utilizzato e/o impiegato solo per attività previste dallo statuto.

Art. 17

Ogni alienazione o modifica patrimoniale dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo di Sede. Per i beni e gli strumenti in uso alle Sezioni è vincolante il parere dei rispettivi consigli di sezione/i.

Art.18

L'Associazione provvede a tutte le spese ordinarie e straordinarie con i proventi delle quote sociali, il ricavato dei servizi forniti a terzi, le rendite patrimoniali e i contributi volontari di Enti e cittadini.

Art. 19

Al termine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo di sede, unitamente ai Consigli di sezione compila lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite dell'Associazione. Gli atti di cui sopra, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria, saranno depositati presso la sede associativa e le sedi di sezione unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo di sede, a disposizione degli associati che potranno così prenderne visione.

Art. 20

Nel caso vi sia tra le entrate e le uscite una differenza attiva, questa mai potrà essere ripartita tra gli Associati, ma sarà utilizzata per il conseguimento degli scopi e l'espletamento delle attività previste dallo Statuto.

Art. 21

Organi associativi.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale degli Associati effettivi.
- b) Il Consiglio Direttivo di sede.
- c) Il Consiglio Direttivo di sezione.
- d) Il Presidente dell'Associazione (denominato anche Presidente di Sede)
- e) I Presidenti di sezione.
- f) Il Collegio Sindacale.

Art. 22

a) L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo di sede che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

b) Il Consiglio Direttivo di sede è composto da un numero di 9 (nove) membri eletti dagli e fra gli associati effettivi registrati nella sede.

c) Il Consiglio Direttivo di sede, appena eletto nomina al proprio interno il Presidente il quale entro quindici (15) giorni nomina:

un (1) Vice Presidente di sede,

un (1) Tesoriere generale,

un (1) Responsabile di Bilancio generale,

scegliendoli tra i Consiglieri stessi.

Tale nomina, viene sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo per la votazione di fiducia. Per la deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo di Sede

- a) vigila sullo svolgimento delle attività sociali;
- b) vigila sulla piena osservanza di Statuto e Regolamento;
- c) vigila sull'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea generale degli Associati effettivi;
- d) delibera sull'assunzione di personale dipendente;
- e) delibera sulla stipulazione di contratti e convenzioni necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi; le convenzioni e contratti a favore delle sezioni dovranno avere la delibera congiunta della sezione interessata e del Consiglio Direttivo di sede.
- f) determina le scelte di natura economica finanziaria e politica dell'Associazione.
- g) Può destituire dalla carica il Presidente. A tale riguardo è necessaria una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 24

Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Il Presidente provvede a che i Consiglieri siano convocati per le adunanze con congruo preavviso.

Art. 25

Il Presidente di Sede (Art.21 lettera/d) rappresenta l'Associazione nella sua complessità e quindi anche le Sezioni in tutti i rapporti dalla stessa tenuti con terzi, ed ha il potere di rappresentanza giudiziaria attiva e passiva.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, è responsabile della corretta amministrazione dell'associazione avendo la possibilità con delega scritta, di delegare una o più funzioni del suo incarico ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e con parere non vincolante dello stesso può revocare le nomine di cui all'Art. 22 lettera /c.

Art. 26

Il Vice Presidente di Sede coadiuva il Presidente di Sede in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 27

Il Tesoriere generale è anche il cassiere della sede:

- a) compila i libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi.
- b) cura la tenuta degli inventari e della prima nota cassa, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
- c) si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo;
- d) è deputato al controllo dell'attività economica-finanziaria-patrimoniale dell'Associazione affinché la stessa sia svolta secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e riferisce allo stesso con cadenza trimestrale.

Art. 28

Responsabile di Bilancio.

- a) Presenta lo stato patrimoniale ed il conto profitti e perdite di cui all'Art.19.
- b) Compila e predispone su mandato del Consiglio Direttivo di Sede il bilancio preventivo, propone e cura le modifiche successive se necessarie, in

collaborazione con lo stesso. Si accerta inoltre che il bilancio preventivo e le eventuali variazioni abbiano le coperture finanziarie adeguate.

Art . 29

Sezioni

Il Consiglio Direttivo di Sede, nello spirito di promuovere lo sviluppo del volontariato , può istituire sezioni P.A.C.I. che dovranno perseguire i medesimi scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione stessa, svolgendo le attività di assistenza e soccorso, uniformandosi alle direttive di ordine generale assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci nelle ipotesi a questa riservata.

Le Sezioni opereranno con beni e strumenti di proprietà dell'Associazione che verranno ad essa restituiti in caso di scioglimento della Stessa.

Le Sezioni si potranno sciogliere o per decisione dei relativi associati ovvero per delibera del Consiglio Direttivo di Sede se ed in quanto la sezione o i suoi componenti operino in palese contrasto con gli scopi statutari.

La delibera del Consiglio Direttivo di Sede, sentiti i rappresentanti di tutte le sezioni, sarà assunta all'unanimità dei Consiglieri della sede aventi diritto con votazione ripetuta per due volte, con un intervallo di 30 (trenta) giorni minimo tra la prima e la seconda votazione.

Art . 30

Il Consiglio Direttivo di sezione.

a) Gestisce ed amministra la sezione in piena autonomia ma comunque nel rispetto delle scelte preventivamente operate in sede di bilancio preventivo annuale congiunto. Le variazioni di bilancio preventivo devono essere concordate con il responsabile di bilancio e autorizzate dal Consiglio Direttivo di sede.

b) E' composto da un numero variabile fra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9) membri, comunque sempre dispari, eletti dagli e fra gli associati effettivi registrati nella sezione.

c) Il numero dei Consiglieri di Sezione viene deliberato dal Consiglio Direttivo di Sede su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione uscente.

d) Il Consiglio Direttivo di Sezione appena eletto nomina al proprio interno il Presidente di sezione, il quale entro quindici (15) giorni nomina un Vice Presidente di sezione e un Cassiere scegliendoli fra i Consiglieri stessi.

e) In caso di vacanza degli organi della sezione la gestione della stessa è assunta pro-tempore dal Consiglio Direttivo di Sede.

Art. 31

Il Presidente di sezione a nome e per conto del presidente dell'Associazione, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo di sezione e coordina le attività operative ed amministrative della sezione stessa.

Art. 32

Il Vice Presidente di sezione coadiuva il Presidente di sezione in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33

Il Cassiere di sezione:

a) Compila i libri contabili;

b) Cura la tenuta degli inventari;

c) Si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio Associativo di sezione.

Art. 34

a) Possono essere nominati Sindaci Revisori anche estranei all'Associazione , purchè iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o ad uno dei locali Albi degli Avvocati , Procuratori Legali, Dottori o Ragionieri Commercialisti.

b) I Sindaci Revisori, estranei al Consiglio Direttivo, vengono eletti in numero di tre effettivi e due supplenti, restano in carica tre anni e nominano al loro interno, il Presidente del collegio.

c) I Sindaci Revisori controllano il rendiconto delle entrate e delle uscite e tutte le operazioni dei Consigli, hanno il dovere di esaminare libri e documenti attinenti l'amministrazione e di prendere conoscenza dello stato del patrimonio associativo.

Art. 35

a) Le adunanze del Consiglio Direttivo di sede e di sezione sono valide se tenute alla presenza almeno della metà più uno dei Consiglieri.

b) Le deliberazioni del Consiglio di sede e di sezione sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.

c) La maggioranza dei Consiglieri presenti può richiedere la votazione segreta.

Art. 36

Tutte le cariche associative hanno carattere gratuito e volontario.

Art. 37

a) L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

b) L'Assemblea, con votazione determina, gli orientamenti generali dell'Associazione ed assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui gli organi associativi si uniformeranno.

Art. 38

a) Le Assemblee generali degli Associati sono ordinarie o straordinarie.

b) L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta l'anno, in data da determinarsi, entro e non oltre il 30 (trenta) giugno per:

1) portare a conoscenza degli Associati l'operato del Consiglio di Sede e di Sezione/i in relazione all'esercizio precedente;

2) discutere la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite;

3) discutere di quegli argomenti di portata generale che verranno inseriti all'ordine del giorno;

4) nominare, ogni quattro anni, la Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo di sede e di sezione/i ed i Sindaci Revisori.

c) Le assemblee straordinarie sono convocate, per iniziativa del Consiglio Direttivo di sede e/o di sezione/i o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli Associati, per trattare questioni di rilevante importanza per l'Associazione.

Art. 39

L'assemblea degli Associati deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante lettera semplice inviata presso il domicilio dichiarato dall'iscritto; detto invito deve riportare l'ordine del giorno.

Art.40

Le assemblee sono valide quando vi intervengono:

- in prima convocazione la metà più uno degli Associati;

- in seconda convocazione, che potrà essere fissata **in giorno successivo alla prima**, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 41

Le deliberazioni vengono assunte per alzata di mano, per appello nominale o, a richiesta della maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto; l'appello nominale deve essere richiesto da almeno un quarto degli Associati presenti.

Art. 42

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti e le deliberazioni assunte vincolano gli assenti e i dissenzienti.

Art.43

Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari si svolgono entro 60 (sessanta) giorni dalla decadenza degli stessi. La data è indicata dalla Commissione Elettorale .

Art. 44

a) La Commissione Elettorale è formata da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti fra i Soci Volontari Effettivi che all'atto delle elezioni abbiano maturato 18(diciotto) mesi e un giorno di anzianità associativa. La Commissione provvede ad eleggere nel proprio interno un Presidente ed un Segretario.

b) La Commissione Elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per l'ordinario svolgimento delle elezioni, verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.

c) La Commissione Elettorale determina la data dello svolgimento delle operazioni elettorali, curando che i giorni siano possibilmente due, uno dei quali festivo; determina inoltre il numero dei seggi e l'orario di apertura di questi, fermo che detto orario non dovrà essere inferiore a complessive ore otto.

d) La Commissione Elettorale, istituisce il/i Seggi Elettorali, nominando all'uopo cinque scrutatori, (fra cui un presidente ed un segretario) scegliendoli rispettivamente in via prioritaria, fra i Soci nella cui sede o sezione/i deve essere svolta la tornata elettorale. Tale nomina deve essere esposta almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni in oggetto. (Gli Stessi non possono essere candidati nel seggio elettorale).

e) La Commissione Elettorale, acquisiti gli atti dagli scrutatori, verificatone la correttezza di procedura in ottemperanza allo Statuto dell'Associazione, convoca gli eletti per la prima riunione di Consiglio, di Sede o di sezione/i che si terrà entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalle avvenute elezioni.

f) La Commissione Elettorale rimane in carica per 4 (quattro) anni.

g) L'ufficio di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con altre cariche istituzionali.

Art. 45

a) La votazione per l'elezione delle cariche associative avviene a scrutinio segreto, tramite singole schede recanti il timbro dell'Associazione nonché la firma del Presidente e del Segretario del Seggio Elettorale; le schede vengono consegnate direttamente all'Associato elettore.

b) L'Associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a quello degli elegendi per ciascuno organo; in caso di eccesso di preferenze espresse la scheda verrà annullata.

c) L'Associato, dopo aver votato, depone le schede nell'urna; gli scrutatori annotano il nome dell'Associato nell'elenco di coloro che hanno votato.

Art. 46

a) Alle votazioni partecipano gli Associati in regola con il pagamento della

quota sociale.

b) terminate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redigono il verbale della propria attività, provvedono alla redazione dell'elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate da ciascuno. Il verbale deve essere consegnato alla Commissione Elettorale entro 24 ore. Il verbale e gli elenchi vengono affissi nella sede associativa dalla Commissione elettorale.

Art. 47

1) Essere presente e partecipare alle elezioni è diritto e dovere dell'Associato.

2) Non è ammesso il voto per delega.

Art. 48

Il personale dipendente dall'Associazione o da enti di cui l'Associazione faccia parte non può ricoprire cariche elettive associative **ne' far parte della base societaria.**

Art. 49

a) Quando un Consigliere cessa di far parte del Consiglio Direttivo di sede o di sezione, il Presidente convoca il Consiglio stesso, che provvede a sostituire il Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.

b) I Sindaci Revisori provvedono autonomamente, in conformità a quanto disposto dall'Art.34 per i propri componenti.

Art. 50

Lo scioglimento dell'Associazione può solo essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviato a tutti gli Associati. L'Assemblea è valida solo qualora vi intervengano almeno i tre quarti degli Associati effettivi, **e le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

Art. 51

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dell'Associazione non sarà comunque ripartito tra gli Associati, **e sarà devoluto, dopo l'esecuzione della liquidazione, ad altri organismi di volontariato, operanti in identico o analogo settore, in conformità' al 4 comma dell'articolo 5 della Legge n.266/1991.**

Art. 52

a) Solo l'Assemblea straordinaria degli Associati, costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati effettivi, può modificare il presente Statuto.

b) Le modifiche mai potranno concernere gli scopi dell'Associazione e sono comunque immodificabili gli Art. 1/14/16/20/36/37/50/51/52/del presente Statuto, sia nello spirito sia nella forma.

Art . 53

Affiliate

Verranno denominate Affiliate quelle Associazioni o quelle aggregazioni spontanee di volontariato che, perseguendo scopi sociali di assistenza e soccorso, collaborino senza finalità speculative con l'Associazione.

A tale riguardo il Consiglio Direttivo, con maggioranza qualificata, può conferire lo Status di Affiliata ed autorizzare l'uso dei locali dell'Associazione e dei beni strumentali di proprietà della Stessa.

Art. 54

Lo Statuto ed il Regolamento stanno affissi nei locali associativi.

Art. 55

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento che lo attua, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

FIRMATO: MUSILLO MICHELE
RITA MERONE - NOTAIO